

Verona, 08/01/2025

Spett.le Cliente

OGGETTO: PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 (LEGGE DEL 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

Anche quest'anno abbiamo assistito alla corsa finale per garantire l'approvazione nei tempi previsti della Legge di Bilancio 2025.

Nella seduta del 28 dicembre 2024, con 112 voti favorevoli, 67 contrari e un astenuto, il Senato ha **rinnovato la fiducia** al Governo approvando definitivamente il disegno di legge "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**".

La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel suppl. ordinario n. 43/L della GU n. 305 del 31.12.2024 ed è diventata **Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 in vigore dal 1° gennaio 2025**, salvo quanto diversamente previsto.

La manovra introduce **numerose novità fiscali, in materia di lavoro e investimenti**. Le principali vengono riepilogate sinteticamente nella presente Circolare.

Con la presente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri auguri per un felice Anno Nuovo.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni per lavoro dipendente

commi 1-3

Si prevede la **riduzione permanente delle aliquote IRPEF da quattro a tre**. Le nuove aliquote sono:

Scaglione di Reddito	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
Da 28.000 a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Questa riduzione, già applicata in via temporanea per il 2024, **diventa ora strutturale a partire dal 2025**.

Si prevede inoltre un **aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro**, che passa da **1.880 euro a 1.955 euro**. In sintesi, le detrazioni da lavoro dipendente¹ risultano così modificate:

Reddito	Detrazione da lavoro dipendente
Fino a 15.000 euro	1.955 euro²
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * (28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 15.000)$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * (50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)$
Oltre 50.000	0

Bonus per Redditi da lavoro dipendente

commi 4-9

Sono previsti **due tipi di bonus per i lavoratori dipendenti** con redditi medio-bassi.

Ai **titolari di reddito di lavoro dipendente**, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con **reddito complessivo fino a 20.000 euro**, il **comma 4** riconosce:

- ♦ **una somma aggiuntiva**, non tassata, **calcolata applicando** al reddito di lavoro dipendente³, **la seguente percentuale**:
 - ✓ **7,1%** se il reddito di lavoro dipendente **non è superiore a 8.500 euro**.
 - ✓ **5,3%** se il reddito di lavoro dipendente **è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro**.
 - ✓ **4,8%** se il reddito di lavoro dipendente **è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro**.

Ai **titolari di reddito di lavoro dipendente**, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con **reddito complessivo superiore a 20.000 euro**, il **comma 6** riconosce:

- ♦ **una detrazione aggiuntiva**, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:
 - ✓ **1.000 euro** se l'ammontare del **reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro**.
 - ✓ **una somma decrescente**, se l'ammontare del **reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro**, che va ad azzerarsi oltre questa soglia.



Dal calcolo del reddito complessivo è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione

¹ disciplinate dall'art. 13, comma 1, TUIR.

² La detrazione per lavoro dipendente effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro o nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380,00 euro.

³ Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

principale e di quello delle relative pertinenze⁴.


Per quanto riguarda le **modalità di erogazione** da parte dei datori di lavoro i bonus sono riconosciuti **automaticamente** dai sostituti d'imposta (datori di lavoro) **con l'erogazione delle retribuzioni**.

Detrazioni fiscali per redditi > 75.000 euro

comma 10

Si prevede il **riordino delle detrazioni fiscali** introducendo un **limite massimo** per i contribuenti con un **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**.

In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro **gli oneri e le spese considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare** calcolato applicando la **formula** seguente:



Il calcolo del limite massimo di detrazioni ammesse tiene conto:

- ◆ **di un importo base** determinato in base al **reddito complessivo**:
 - ✓ **14.000 euro** se il reddito complessivo è compreso tra **75.000 e 100.000 euro**.
 - ✓ **8.000 euro** se il reddito complessivo è superiore a **100.000 euro**.
- ◆ **di un coefficiente correttivo** determinato in base al numero di figli a carico

numero di figli a carico	coefficiente
Nessun figlio	0,50
1 figlio	0,70
2 figli	0,85
Più di 2 figli o almeno 1 figlio con disabilità	1,00

Alla luce di quanto sopra esposto, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, **il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente** può essere così riassunto nella seguente Tabella.

Reddito complessivo	Numero figli	Livello massimo detrazioni annue percepibili
reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000	3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104)	14.000 euro
	2 figli fiscalmente a carico	11.900 euro

⁴ di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.

	1 figlio fiscalmente a carico	9.800 euro
	non sono presenti figli fiscalmente a carico	7.000 euro
reddito complessivo superiore a 100.000 euro	3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104)	8.000 euro
	2 figli fiscalmente a carico	6.800 euro
	1 figlio fiscalmente a carico	5.600 euro
	non sono presenti figli fiscalmente a carico	4.000 euro

Sono escluse dal computo del limite e continuano a essere pienamente detraibili:

- ◆ spese sanitarie,
- ◆ Investimenti in start-up innovative,
- ◆ Investimenti nelle PMI innovative.



Per le spese la cui **detrazione è ripartita in più annualità** (ad esempio quelle per ristrutturazioni edilizie o interventi di riqualificazione energetica), nel calcolo dell'importo complessivo rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Detrazioni per familiari a carico

comma 11

La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modifiche significative riguardo alle **detrazioni per carichi di famiglia**. Le detrazioni **per figli a carico** per specifici casi vengono così modificate:

Tipologia familiare	Importo detrazione
Figli ≥ 21 anni e < 30 anni	950 euro
Figli con disabilità (qualsiasi età)	950 euro
Ascendenti conviventi	750 euro

Viene prevista **l'esclusione delle detrazioni per familiari all'estero**, ovvero in relazione ai familiari residenti **all'estero**, le detrazioni per carichi di famiglia **non spettano** ai contribuenti che **non sono**:

- ◆ Cittadini italiani.
- ◆ Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea.
- ◆ Cittadini di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

Modifica ai limiti di fruibilità del regime forfettario

comma 12

Viene **elevata da 30 mila euro a 35 mila euro**, la **soglia di reddito da lavoro dipendente** (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) **superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario**.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

Detraibilità spese frequenza scuola paritarie

comma 13

L'articolo 1, comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, dispone l'**innalzamento, a regime**, da 800 a **1.000 euro** per ogni alunno o studente, delle **spese detraibili per la frequenza** di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado **presso gli istituti paritari**.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in crypto attività

commi 23-29

Con una norma di interpretazione autentica, il **comma 23** chiarisce che l'**aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi** di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è pari al **26% per tutto il 2025**.

L'aliquota della suddetta imposta sostitutiva è **umentata al 33%** (in luogo dell'attuale 26%) **sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività⁵** realizzati a decorrere **dal 1° gennaio 2026**.



Viene inoltre **eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro** attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, il **comma 26** introduce una nuova imposta sostitutiva per la **rivalutazione delle crypto-attività**.

In particolare, è prevista la **possibilità di considerare**, per **ciascuna crypto-attività** detenuta al **1° gennaio 2025**, il **valore esistente** in tale data, anziché il costo o il valore di acquisto originario, a fronte del versamento di **un'imposta sostitutiva** pari al **18%** del valore rivalutato.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

comma 30

Viene introdotta **a regime** la disciplina sulla **rideterminazione dei valori di acquisto⁶**:

delle **partecipazioni negoziate e non negoziate** sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione

dei **terreni edificabili** e con **destinazione agricola**

posseduti al 1° gennaio di ciascun anno da:

- ◆ persone fisiche;
- ◆ società semplici;
- ◆ associazioni professionali;
- ◆ enti non commerciali,

⁵ di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

⁶ Di cui ai commi da 5 a 7 dell'art. 5 della Legge 488/2001, in base alla quale si può assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie – anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale – degli asset in esame.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

a condizione che, **entro il termine del 30 novembre** dello stesso anno, si proceda al versamento (in unica soluzione o in tre rate annuali) dell'imposta sostitutiva con **aliquota pari al 18%**.



La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati **entro il termine del 30 novembre** di ciascun anno.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

commi 31-36

Viene riproposto il **regime fiscale** temporaneo di **assegnazione agevolata di beni ai soci**. I **sogetti interessati** sono:

- ◆ tutte le società (snc, sas, srl, spa, sapa),
- ◆ e le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025,

a condizione che **tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci**, ove prescritto, **alla data del 30 settembre 2024** oppure che siano iscritti **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Le suddette **società commerciali** che **assegnano o cedono ai soci, entro il 30 settembre 2025:**

- ◆ **beni immobili diversi da quelli strumentali,**
- ◆ **beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali**

devono versano in **due rate un'imposta sostitutiva⁷ pari all'8%** (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione) sulla **differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto** dei medesimi beni.



Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle **società che si trasformano** sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del **13%**.

Il versamento deve essere effettuato in due rate con modello F24:

- ◆ **la prima** (pari al **60% entro il 30 settembre 2025**)
- ◆ **la seconda** (pari al **restante 40%**) **entro il 30 novembre 2025**.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

comma 37

Per le **imprese individuali**, viene riproposta la **facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che **l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025**. In particolare, gli **imprenditori individuali**, previo pagamento di **una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8%** applicata sulla differenza tra:

- ◆ il valore normale dei beni
- ◆ e il relativo valore fiscalmente riconosciuto,

⁷ l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione.

possono **estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi** di reddito fondiario⁸, alle seguenti condizioni:

- ◆ i beni sono **posseduti al 31 ottobre 2024**,
- ◆ le esclusioni devono essere effettuate **dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025**.

Trattamento fiscale delle auto aziendali uso promiscuo

comma 48

Al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, la legge di Bilancio 2025 **modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo**.

Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, **per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori** di nuova immatricolazione, **concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, si assume il 50%** dell'importo corrispondente ad una **percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri** calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La **percentuale è ridotta:**

- ◆ **al 10%** nei casi in cui i **veicoli** concessi ai dipendenti siano a **trazione esclusivamente elettrica a batteria**,
- ◆ ovvero **al 20%** per i **veicoli elettrici ibridi plugin**.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

commi 54-56

Vengono modificate alcune agevolazioni fiscali in materia di **recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici** nonché per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** destinati ad **arredare un immobile oggetto di interventi di recupero** del patrimonio edilizio.

Il **comma 54** modificando l'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, **anticipa al 1° gennaio 2025 i termini della riduzione dal 36 al 30%** dell'aliquota di **detrazione** delle spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di **riqualificazione energetica** degli edifici.

ECOBONUS

Il **comma 55 lett. a)** prevede una **riduzione** delle aliquote di **detrazione** per l'**Ecobonus**⁹, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento.

A partire **dal 1° gennaio 2025, le nuove aliquote** di detrazione saranno:

- ◆ **50%** per le spese sostenute nel **2025** relative **all'abitazione principale**.

⁸ di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR),

⁹ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).

- ◆ **36%** per le spese sostenute nel **2025** per **immobili diversi dall'abitazione principale**.
- ◆ **36%** per le spese sostenute nel **2026 e 2027** per **l'abitazione principale**.
- ◆ **30%** per le spese sostenute nel **2026 e 2027** per **immobili diversi dall'abitazione principale**.

Vengono **esclusi dalla suddetta detrazione**, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Il **comma 55 lett. b) numero 1)**, prevede che per le spese documentate per **interventi di ristrutturazione edilizia**¹⁰ sostenute negli anni **2025, 2026 e 2027**, è concessa una detrazione fiscale pari:

- ◆ al **36%** delle spese per il 2025.
- ◆ al **30%** delle spese per il 2026 e 2027.

Analogamente a quanto previsto per l'ecobonus, la detrazione è incrementata al **50%** per il 2025 e al **36%** per gli anni 2026 e 2027, se le spese riguardano interventi su un'**abitazione principale**.

L'importo massimo detraibile è di **96.000 euro per unità immobiliare**.

SISMABONUS

Il **comma 55 lett. b) numero 2)**, interviene sulla disciplina del **sismabonus**¹¹ in maniera analoga a quanto visto per le **ristrutturazioni edilizie**.

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Il **comma 55 lett. b) numero 3)**, prevede che, anche per il 2025, **ai contribuenti che già fruiscono della detrazione** per gli **interventi di ristrutturazione edilizia**, viene riconosciuta un'**ulteriore detrazione** nella misura del **50% delle spese sostenute nel 2025** (su un ammontare complessivo **non superiori a 5.000 euro**) **per l'acquisto di:**

- ◆ **mobili**
- ◆ e di **grandi elettrodomestici**:
 - ✓ di classe non inferiore alla classe A per i forni,
 - ✓ alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
 - ✓ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

SUPERBONUS

Il **comma 56** apporta modifiche in materia di **superbonus**¹². In particolare, la **detrazione del 65%** prevista per le **spese sostenute nell'anno 2025 spetta** esclusivamente per gli **interventi già avviati** oppure per i quali, alla data del **15 ottobre 2024**, risulti:

- ◆ **presentata la comunicazione** di inizio lavori asseverata (**CILA**), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- ◆ **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori

¹⁰ articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili).

¹¹ detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

¹² modificando l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;

- ◆ **presentata l'istanza** per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Sinteticamente è utile ricordare che la detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, è stata successivamente modificata:

- ◆ nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,
- ◆ nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024,
- ◆ e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci

commi 57-63

Si prevede l'**estensione del meccanismo** di inversione contabile (o **reverse charge**) alle **prestazioni di servizi** effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a **soggetti consorziati** o **rapporti negoziali** caratterizzati da un **prevalente utilizzo di manodopera** e beni strumentali di proprietà del committente, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

In attesa della piena operatività del nuovo regime, **il prestatore e il committente possono optare** affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e **l'imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione**. L'opzione ha validità triennale.

Il **comma 63** rinvia a un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione.

Lotta all'evasione in materia di pagamenti elettronici

commi 74-77

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale nei pagamenti elettronici e migliorare l'interoperabilità dei sistemi di pagamento.

Attualmente, i registratori di cassa e i dispositivi per accettare pagamenti elettronici (POS) spesso non sono integrati tra loro. Questo può creare discrepanze nei dati trasmessi e favorire comportamenti poco trasparenti.

Al fine di impedire la mancata registrazione delle transazioni e migliorare la tracciabilità fiscale, **dal 1° gennaio 2026**, tutti i **dispositivi** utilizzati per accettare pagamenti elettronici (**POS**) dovranno **essere collegati direttamente ai registratori di cassa**.

Per rafforzare l'obbligo di integrazione tra POS e registratori di cassa, vengono **introdotte** nuove **sanzioni amministrative**:

- ◆ **da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di mancato collegamento tra POS e registratore telematico**,
- ◆ **la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati delle transazioni elettroniche**, sanzionata con modalità simili a quelle

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

per la mancata trasmissione dei corrispettivi.

Oltre alle multe, in caso di **violazioni gravi o ripetute**, è prevista l'applicazione di **sanzioni accessorie** come la **sospensione temporanea dell'attività commerciale**.

Lotta all'evasione in materia di affitti brevi

commi 78-79

Con l'introduzione del **Codice Identificativo Nazionale (CIN)**, dal **1° gennaio 2025**, ogni immobile destinato ad affitti brevi dovrà essere registrato con questo nuovo codice. La Legge di Bilancio stabilisce che il **CIN dovrà essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica**.

Il CIN è indicato altresì nelle comunicazioni che devono essere **trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare** nonché di **quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Lotta all'evasione in materia di tracciabilità delle spese

commi 81-86

Dal **1° gennaio 2025**, solo le spese effettuate tramite **strumenti tracciabili** (ad esempio, carte di credito, bonifici o altre forme di pagamento elettronico) potranno essere:

- ◆ **detraibili** ai fini IRPEF o IRES (ad esempio, spese mediche, assicurative, ecc.).
- ◆ **dedotte** dal reddito imponibile.

Questo significa che i pagamenti in contanti non saranno più ammessi per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

INDENNITÀ PER TRASFERTE O MISSIONI DI LAVORATORI DIPENDENTI

Il comma 81 lett. a) prevede che i **rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono **effettuate con metodi tracciabili**, cioè con **versamento bancario o postale** oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Il comma 81 lett. b) prevede che le **spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea**, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le **trasferite dei dipendenti** ovvero corrisposti a **lavoratori autonomi**, sono **deducibili se effettuate con i metodi tracciabili**.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO

Le **spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea**, sostenute per le **trasferite dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi**, sono deducibili¹³ **se effettuate con i metodi tracciabili**.

Lo stesso **obbligo di tracciabilità** delle spese si applica a **fini IRAP (comma 82)**.

¹³ nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 del TUIR.
EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

PAGAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il comma 84 stabilisce che, **limitatamente alle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica** a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per **importi superiori a 2.500 euro**, **prima di effettuare** il pagamento devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento **per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro**.

Tale disposizione si applica a **partire dal 1° gennaio 2026**.

Bonus elettrodomestici

commi 107-111

Istituito, per il 2025, **un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica** prodotti in Europa, per favorire il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria del settore.

Il contributo è destinato agli utenti finali nel limite di **un contributo per ogni nucleo familiare** con limite definito seconda dell'ISEE.

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025	Pari al 30% della spesa con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico con ISEE superiore a 25mila euro
	Pari al 30% della spesa con un limite massimo di 200 euro per ciascun elettrodomestico con ISEE inferiore a 25mila euro

Mutui per la prima casa

commi 112-116

In merito alla disciplina **del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa** queste le novità:

1. Proroga garanzia massima all'80% fino al 2027:

- ✓ La possibilità di usufruire della garanzia sull'80% della quota capitale dei mutui è estesa al 31 dicembre 2027 (anziché 2024).
- ✓ Destinata a categorie prioritarie con specifici requisiti (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro annui).

2. Supporto alle famiglie numerose prorogato al 2027:

- ✓ Inclusione delle famiglie numerose tra le categorie prioritarie.
- ✓ Regole specifiche su garanzie e accantonamenti per domande di queste famiglie.
- ✓ Disposizioni applicabili anche in caso di surroga del mutuo.

3. Modifica dei soggetti ammessi al Fondo:

- ✓ Accesso al Fondo garantito esclusivamente (non più solo prioritariamente) a giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani under 36.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

4. Termine per alienazione immobili:

- ✓ **Estensione a due anni del termine per vendere un immobile e destinare il nuovo a prima abitazione**, mantenendo l'aliquota agevolata del 2% per l'imposta di registro.

Riduzione contributiva artigiani e commercianti iscritti nel 2025

comma 186

I lavoratori che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle **gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali** e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere:

- ◆ una riduzione contributiva al 50%,
- ◆ della durata di 36 mesi.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta.

Bonus nuove nascite

commi 206-208

Con la finalità di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli, viene introdotto un **nuovo assegno una-tantum, pari a 1.000 euro**, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025, che sarà riconosciuto dall'INPS su domanda;

Il contributo sarà subordinato alle **seguenti condizioni**:

- ◆ il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un **valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui** (computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico)
- ◆ che il genitore richiedente sia **residente in Italia** e
- ◆ rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare indicate¹⁴.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

commi 427-429

In merito alla determinazione dell'agevolazione 5.0 vengono rimodulate le percentuali del credito d'imposta, riconosciuto:

- nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

¹⁴ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

In sostanza, **l'aliquota del 35%, che era inizialmente prevista per il primo scaglione di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, viene estesa anche per la quota di investimenti da 2,5 fino a 10 milioni di euro** (per la quale era prevista l'aliquota del 15%), riducendo quindi gli scaglioni da tre a due.

Con una modifica al comma 5 del citato art. 38, **viene inoltre ulteriormente incrementa la base di calcolo per i moduli fotovoltaici** con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% dal 120% al 140% del costo e per i moduli composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24% dal 140% al 150% del costo, prevedendo l'incremento anche per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo).

Misura del credito d'imposta 5.0 post Ddl. di bilancio 2025		
% riduzione consumi energetici	Quote d'investimento fino a 10 milioni di euro	Quote d'investimento oltre 10 e fino a 50 milioni di euro
Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	35%	5%
Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	40%	10%
Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%	45%	15%

IRES premiale per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

commi 436-444

Per il solo periodo d'imposta 2025 viene riconosciuta, a determinati **soggetti passivi IRES** e al ricorrere di talune **condizioni**, la c.d. "mini IRES" ossia **l'aliquota IRES agevolata del 20%**¹⁵.

Tale agevolazione vale per tutte le società, **residenti** nel territorio dello Stato ad eccezione di:

- ◆ **enti pubblici e privati diversi dalle società** e i **trust** che **non hanno per oggetto esclusivo o principale** l'esercizio di **attività commerciale**, nonché
- ◆ gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
- ◆ **enti in liquidazione ordinaria**, o assoggettati a **procedure concorsuali**;
- ◆ nel **periodo d'imposta** successivo a quello in corso al 31.12.2024 (**2025** per i c.d. "soggetti solari"), e quelli
- ◆ soggetti **determinano** il proprio reddito **imponibile**, anche parzialmente, sulla base di **regimi forfetari**.

La "mini IRES" è applicabile **qualora ricorrano cumulativamente** le seguenti **condizioni**:

1)	è necessario accantonare ad apposita riserva una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (2024 per i c.d. "soggetti solari")
2)	occorre destinare una quota : <ul style="list-style-type: none"> ◆ pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati, e ◆ comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (2023 per i c.d. "soggetti solari"), ◆ di importo in ogni caso non inferiore a 20.000 euro),

¹⁵ in luogo di quella ordinaria del 24%.

	<p>a investimenti per l'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rientrano tra i beni strumentali Transizione 4.0 e 5.0¹⁶, ◆ siano effettuati tra il 01.01.2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i c.d. "soggetti solari") – ossia ad oggi il 31.10.2026.
3)	<p>nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; ◆ siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato <ul style="list-style-type: none"> ✓ in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% ✓ in misura non inferiore a una nuova assunzione
4)	l'impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31.12.2024

Vi sono comunque alcune ipotesi di **decadenza** dall'agevolazione dell'**aliquota IRES ridotta**, riconducibili a:

- ◆ **distribuzione** della **quota di utile accantonata** vista in precedenza entro il secondo **esercizio** successivo a quello in corso al 31.12.2024;
- ◆ **dimissione, cessione, destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'**impresa** o **destinazione stabile a strutture produttive** localizzate all'**estero** dei **beni** oggetto di **investimento** entro il **quinto periodo d'imposta** successivo a quello nel quale è stato **realizzato** l'investimento.

Con apposito **decreto** del **MEF** verrà data **attuazione** alle disposizioni in esame.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

commi da 445 a 448

Nel **credito** c.d. "**Transizione 4.0**", **viene introdotta una soglia massima di acquisti a livello erariale**¹⁷ per l'**agevolazione** fiscale di cui possono beneficiare le imprese che effettuano **investimenti** in **beni strumentali nuovi** secondo il modello **Industria 4.0**¹⁸, **effettuati**:

- ◆ **dal 01.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero
- ◆ **entro il 30.06.2026**, a condizione che **entro** la data del **31.12.2025** il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura **almeno pari al 20%**;

Non viene invece **variata** la **misura del credito**, comunque pari:

- ◆ al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- ◆ al 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- ◆ al 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

¹⁶ art. 38 del D.L. 19/2024.

¹⁷ pari a 2.200 milioni di euro.

¹⁸ ex art. 1, comma 1057-bis della Legge 178/2020.



Viene stabilita un'apposita **procedura**, per cui l'impresa deve **trasmettere telematicamente** al MIMIT una **comunicazione** sull'**ammontare delle spese sostenute** e sul relativo **credito d'imposta maturato**, sulla base del **modello** di cui al [decreto direttoriale 24.04.2024 del MIMIT](#)¹⁹.

È **eliminata** la **disposizione** che riconosceva il credito d'imposta in esame alle imprese che effettuano **investimenti** aventi **ad oggetto beni immateriali**²⁰ **connessi** a **investimenti** in beni materiali **"Industria 4.0"**, specificamente per gli **investimenti** effettuati:

- ◆ **dal 01.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero
- ◆ **entro il 30.06.2026**, a condizione che **entro** la data del **31.12.2025** il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento** di **acconti** in misura **almeno pari al 20%**.

Resta dunque **valida** la medesima **misura**, pari però al 15%, per gli **investimenti** di questo tipo:

- ◆ **effettuati** nel **2024**;
- ◆ **"prenotati"** entro la **fine** dello stesso **anno** (con pagamento dell'acconto pari al 20% entro il 31.12.2024 ed effettuazione entro il successivo 30.06.2025).

Rifinanziamento "Nuova Sabatini"

comma 461

Rifinanziata la misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese c.d. **"Nuova Sabatini"**²¹ per gli **anni dal 2025 al 2029**.

Obbligo PEC per amministratori società

comma 860

Viene disposta l'**estensione** dell'**obbligo** di **possedere** un **indirizzo** di posta elettronica certificata (**PEC**) **anche** agli **amministratori** di **imprese** costituite in forma **societaria** col fine di **garantire** una **comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura** tra le imprese e la pubblica amministrazione.

¹⁹ adottato in attuazione dell'art. 6 del D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 67/2024.

²⁰ come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

²¹ misura di sostegno agli investimenti (tramite acquisto o leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, più volte rifinanziata nel corso degli anni (da ultimo dalla c.d. "Legge di assestamento 2024" – Legge 118/2024).

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER